

REGOLAMENTO GRUPPI DI LAVORO

(Approvato dal Comitato centrale con delibera n. 83 del 25 maggio 2022)

Premessa

La Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP si avvale di appositi **Gruppi di lavoro** (di seguito definiti **Gdl**).

Il Comitato centrale delibera il presente regolamento, finalizzato alla definizione delle modalità di adesione, funzionamento ed obiettivi dei Gdl.

Il documento è oggetto di revisione a fronte di eventuali evoluzioni organizzative o di altro elemento che lo renda necessario. La responsabilità dell'aggiornamento del documento è del Comitato centrale.

PARTE I

Organizzazione generale e finalità

Art.1 – Il Comitato centrale, al fine di favorire lo studio e l'analisi dei temi di rilevanza per le professioni sanitarie rappresentate, individua specifici Gdl e ne precisa obiettivi e indirizzi.

Art. 2 – I Gdl vengono costituiti quando il Comitato centrale riconosce l'importanza delle tematiche, l'ampio interesse per le professioni rappresentate, l'attualità dei temi.

Art. 3 – La *governance* dei Gdl è a carico del componente del Comitato centrale con la delega alla materia/tematica. Il **delegato**, ove necessario, per facilitare le attività, nomina un **coordinatore**, individuandolo tra i componenti del Gdl stesso e in accordo con il Comitato centrale.

Art. 4 – I Gdl effettuano, su mandato del delegato del Comitato centrale, attività di consulenza e di ricerca in relazione ai temi trattati, rimanendo a disposizione degli Ordini e delle Commissioni di albo nazionali in caso di necessità e di richieste ricevute attraverso i canali ufficiali di comunicazione.

Art. 5 – I Gdl organizzano ogni attività in virtù di uno specifico mandato, limitato nel tempo o modulabile in funzione alle finalità, agli obiettivi fissati e alle metodologie conferite da parte del delegato del Comitato centrale; raccolgono, aggiornano e catalogano il materiale scientifico e normativo adoperando prevalentemente mezzi informatici.

Art. 6 – I componenti dei Gdl possono essere esclusi dal gruppo da parte del Comitato centrale, su proposta del delegato e, ove esistente, del coordinatore, qualora non rispettino il regolamento e/o uno o più elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi fissati quali la partecipazione agli incontri e alle attività e la produzione di informazioni, dati e documenti attinente alle attività svolte dal Gdl. Qualora i componenti del Gdl trovassero ulteriori elementi oggettivi in forza dei quali prevedere l'esclusione di un componente, tali criteri potranno essere proposti, per il tramite del delegato, al Comitato Centrale ed eventualmente integrati a quelli elencati sopra.

Art. 7 – All'inizio del mandato il Comitato centrale effettua le opportune verifiche e valutazioni dei Gdl e delle relative tematiche, al fine di integrare e/o modificarne la composizione, le finalità e le modalità operative per il quadriennio successivo (o comunque del periodo concordato).

PARTE II

Caratteristiche e attività dei Gdl

Art. 8 – Nei Gdl, abitualmente, sono rappresentate tutte le professioni sanitarie. I componenti sono nominati dal Comitato centrale, anche su proposta delle Commissioni di albo nazionali e/o degli Ordini.

Art. 9 – I componenti dei Gdl devono preferibilmente essere in possesso di comprovate competenze nel settore di interesse del gruppo; in assenza di esperienza documentata attraverso i curricula formativi-professionali, potrà essere ritenuta valida la disponibilità, nonché l'impegno ad acquisire opportune competenze mediante appositi percorsi formativi, informativi o di crescita, anche su proposta del Comitato centrale, riservando a quest'organo la possibilità di valutare ed escludere coloro che non avranno acquisito gli opportuni requisiti.

Art. 10 – La partecipazione ai Gdl è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

Art. 11 – Ogni Gdl organizza riunioni periodiche, eventi ed attività, preferibilmente mediante strumenti informatici; le convocazioni dei membri del Gdl sono realizzate su invito del delegato e, ove esistente, del coordinatore.

Art. 12 – Ogni tipologia di attività che preveda la divulgazione di informazioni o documenti all'esterno del Gdl viene comunicata ai componenti dal delegato e, ove esistente, dal coordinatore. Le richieste esterne di materiale prodotto dal Gdl dovrà avvenire mediante apposita casella di posta elettronica ufficiale dedicata e la trasmissione del materiale protetto da *copyright* dovrà essere approvata dal delegato e, ove esistente, dal coordinatore.

Art. 13 – La partecipazione ai Gdl è riservata a coloro che risultano in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annua o del relativo contributo.

Art. 14 – In occasione del Congresso nazionale della Federazione è possibile che i coordinatori dei Gdl, affiancati dai rispettivi delegati del Comitato centrale, possano esporre in apposite sessioni od incontri le attività svolte dal Gdl.

Art. 15 – Entro il 31 dicembre di ciascun anno, ciascun delegato e, ove esistente, coordinatore dovrà redigere ed inviare al Comitato centrale una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gdl insieme all'elenco dei componenti che hanno partecipato alle attività. La relazione potrà essere pubblicata sul sito Internet della Federazione, in un'apposita pagina.

Art. 16 – Per l'attività scientifica e organizzativa di ciascun Gdl, abitualmente, non dovrà determinarsi alcun onere sul bilancio della Federazione nazionale. Tuttavia, all'inizio di ciascun anno, il delegato e, ove esistente, il coordinatore possono sottoporre al Comitato centrale richiesta per l'assegnazione di un budget per pubblicazioni e/o riunioni di lavoro od altro che ritengano necessario ai finalismi del Gdl stesso.

Art. 17 – Le attività dei componenti dei Gdl non prevedono, abitualmente, oneri a carico della Federazione, fatti salvi gli eventuali rimborsi per attività concordate con il delegato e, ove esistente, con il coordinatore ed autorizzate dal Comitato centrale e a seguito di acquisizione di parere del Tesoriere.